

Rovellasca Drummers

Sede legale: via Innocenzo XI, 21 22069 Rovellasca (CO).

Sede operativa: Piazza Risorgimento 15/16 22069 Rovellasca (CO).

Web: rovellascadrummers.it

e-mail: rovellascadrummers@gmail.com

tel: 333 7294209



Verbale di Assemblea Straordinaria

VERBALE N° 1

Il giorno **Sabato 9** del mese di **Dicembre** dell'anno **2023** alle ore **15:30** presso la sede operativa in Piazza Risorgimento 15/16 in Rovellasca (CO) si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione **"ROVELLASCA DRUMMERS"**.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 12 del vigente statuto sociale il Signor Gianluigi Adriani, assume le funzioni di Segretario la sig.ra Pensa Maruska.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 9 dello statuto contenente il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Modifica dello Statuto per l'adeguamento alla normativa del CTS (D.L. 117/2017)**
2. **Varie ed eventuali.**

e che sono presenti n. 9 soci, dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea e' regolarmente costituita ed atta a deliberare. Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto.

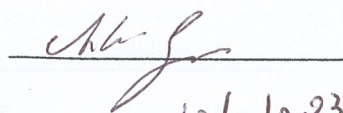
Il Presidente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 17 articoli, elaborato secondo i requisiti previsti per il profilo delle associazioni disciplinato dalla Legge 117/2017.

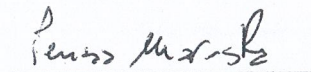
A conclusione della lettura dei n° 17 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il VicePresidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. L'adeguamento dello statuto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dal pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell' articolo 82 comma 3 e comma 5, del D. L. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 16:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

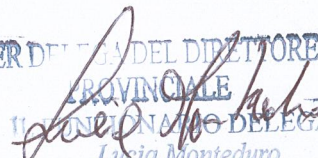
Il Presidente

Il Segretario





Registrato a Como il 18/12/2023 al N. 2453
Serie 3° Esatti € ESENTE (ESENTE)

PER DELIBERA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE
IL SINDACATO DELEGATO

Lucia Monteduro

STATUTO
"Rovellasca Drummers"

ART. 1
Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"Rovellasca Drummers"** che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

L'Associazione è costituita, nel numero minimo degli associati previsto dalla legge, quale Ente del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in via **Innocenzo XI** n. 21 nel comune di **Rovellasca (CO)**.

La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

ART. 2

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" e dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore"

L'Associazione, nel caso di iscrizione ai sensi del D.lgs. 117/2017 al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione delle "Associazione di Promozione Sociale", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" unitamente dall'acronimo "ETS" o alla locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART.3

Attività e Finalità

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, individuate tra quelle di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017 alle lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nel dettaglio l'associazione persegue finalità volte a promuovere, sviluppare e valorizzare la cultura musicale delle marching band e bande musicali.

In particolare l'associazione si propone di:



Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'AP' at the top and several other initials below.

- a) promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e di storia della musica (scuola di musica), corsi di perfezionamento, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani;
- b) favorire e organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- c) organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali più significative ovunque se ne offra la possibilità;
- d) attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero per la promozione della persona e della qualità della vita;
- e) organizzare manifestazioni e corsi musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato;
- f) promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, dei minori e delle persone svantaggiate dal punto di vista fisico-psichico e/o sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- g) svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza delle marching band e della cultura musicale;
- h) curare direttamente e indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche;
- i) favorire iniziative a carattere ludico, quali giochi a premio, tombole e lotterie, non escludendo iniziative promosse in collaborazione con esercizi commerciali, al fine di incoraggiare e rafforzare l'aggregazione;
- j) l'Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, folcloristiche, sociali, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa, ad esse, se promosse ed organizzate anche da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
- k) la promozione, la diffusione, la realizzazione e la pratica delle attività qui di seguito indicate:
 - partecipazione a parate musicali;
 - rappresentazioni al pubblico di spettacoli di danza, lavori teatrali, spettacoli musicali e manifestazioni sportive;
 - svolgere attività di animazione ed interventi nelle scuole ed enti Pubblici e privati;
 - organizzare manifestazioni sportive, gare con apparecchi da intrattenimento, spettacoli teatrali musicali, di danza, cinematografici, sia in ambienti pubblici che privati, all'aperto e in interni;
- l) quant'altro necessario al raggiungimento dello scopo sociale.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci.

L'Associazione potrà esercitare ed organizzare per esempio:

- a) attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- b) ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con i Comuni e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in apposito registro i volontari.

ART. 4

Ammissione ed esclusione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 5

Diritti e doveri degli associati

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno 3 mesi al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative;
- approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- approvare i bilanci.

e il dovere di:

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività svolte;
- rispettare il presente statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;
- rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo

ART. 6
Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente
- Il Revisore Legale e/o l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7
L'Assemblea

L'assemblea degli associati è convocata dal Presidente, mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

L'assemblea deve essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna). L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea può essere convocata fuori dalla sede sociale purché in Italia.

All'assemblea ordinaria compete:

- a) la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio consuntivo, preventivo e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decidere i ricorsi degli aspiranti associati non ammessi e degli associati esclusi dalla delibera del Consiglio Direttivo;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria compete:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto qualunque sia il valore della quota associativa versata. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato anche se membri del Consiglio

Direttivo, mediante delega scritta, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero dal più anziano dei componenti del Consiglio Direttivo. L'assemblea nomina anche un segretario e se del caso due o più scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea, in seconda convocazione, può essere fissata anche ad un'ora di distanza dall'orario della prima convocazione, ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione, e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

Per le modifiche allo Statuto, per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione (ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile).

ART. 8 Consiglio Direttivo

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

Esso è composto da un minimo di 3 (tre) componenti a un massimo di n. 7 (sette) componenti. All'atto della nomina l'assemblea determina il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Le sopra dette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri delle assemblee e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'associazione

Il Consiglio Direttivo può compilare un regolamento per il funzionamento dell'associazione, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Potrà, altresì distribuire incarichi e responsabilità per la gestione ordinaria di tali settori e iniziative fra i propri componenti e fra gli associati.

Qualora il Consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive. Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Presidente.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per mail, 3 (tre) giorni prima della data scelta.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- determinare l'importo della quota sociale;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 10, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

AR

Am

OF

B

B

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente; in mancanza i membri del Consiglio Direttivo nominano un Presidente di turno.

ART. 9 Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale l'associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo; è delegato dal Consiglio Direttivo a provvedere all'ordinaria amministrazione dell'associazione ed all'attuazione di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e dell'assemblea. Al Presidente spettano quindi in via esemplificata, e senza pregiudizio per quanto qui non compreso, i poteri di acquistare e vendere cose mobili in genere, emettere e girare assegni sui conti correnti dell'associazione, aprire conti correnti, fare ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, eseguire e cedere i crediti, riscuotere somme, mandati, buoni, vaglia, assegni, di qualunque specie ed a qualunque ufficio ente, riscuotere contributi governativi concessi, girare per l'incasso effetti cambiari, fare operazioni sui conti correnti postali e postagiri, rappresentare l'associazione in tutte le operazioni inerenti alla spedizione, svincolo e ritiro di merci, valori, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate e assicurate, proporre istanze, intimare precetti, sottoscrivere e firmare contratti in genere nei limiti della ordinaria amministrazione compiere anche qui non specificato quanti altri atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente potrà nominare procuratori conferendo ad essi parte dei propri poteri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui funzioni comprese quelle della legale rappresentanza dell'associazione sono svolte dal Vicepresidente la cui dichiarazione farà fede dell'assenza del Presidente

ART. 10 Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 11 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

ART. 12

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

Bilancio di esercizio

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno e terminano al 31 dicembre, sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 14

Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
- d) Il libro dei volontari

I libri di cui alle lettere a), b) e d) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 15 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 15

Devoluzione del patrimonio

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore tra quelli aventi finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 16

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

ART. 17
Disposizione transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e l'iscrizione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e l'associazione vi sarà iscritta, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario

P. M. S. R.

Il Presidente

A. F. 7

Bonaz Tomox -
Val
Quarati Francesco
Sordi Massimo

Amadori
Amadori P.



Ufficio Territoriale di Como
Allegato *1* all'atto n. *2453*
Registrato il *15/12/2023* serie *3*

IL FUNZIONARIO
Luciano
Luciano

PER DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE